



Venerdì 26/07/2024

## Il 'work for equity' nelle startup innovative

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. con mod. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) regola il cosiddetto "work for equity" previsto per le società che rivestono la qualifica di startup innovativa. L'interesse per il "work for equity" nelle startup innovative nasce dall'esigenza di acquisire prestazioni professionali qualificate senza ricorrere alla liquidità, nonché di fidelizzare detti esperti coinvolgendoli nella compagine sociale.

Il work for equity può riguardare soggetti con funzione di amministratori, dipendenti, collaboratori continuativi, professionisti prestatori di opere e servizi, ecc.. Alla luce dei chiarimenti operati dalla circolare dell'Agenzia Entrate n. 16/E del 2014, si ritiene che l'agevolazione debba riguardare i soli apporti di opere e servizi, inclusi quelli professionali, in quanto servizi di consulenza altamente qualificati per la startup innovativa, e non di apporti generici.

Il processo coinvolge diversi organi societari:

- in primis l'organo amministrativo che predispone il piano di attuazione;

- e poi l'assemblea dei soci chiamata ad approvare il piano stesso e il relativo aumento di capitale funzionale a rendere disponibile le partecipazioni o strumenti da attribuire.

Alla predisposizione e deliberazione del piano fa seguito la proposta contrattuale, che dovrà essere accettata dai beneficiari per concludere il contratto di work for equity che andrà ad integrare, e non sostituire, la disciplina tipica del contratto di lavoro o del rapporto di natura autonoma o commerciale in corso con il collaboratore. Per i dipendenti, secondo le regole del diritto del lavoro, la retribuzione deve necessariamente avere una componente fissa, non potendo essere costituita solo da una remunerazione variabile. Anche per gli amministratori non è opportuno che il loro compenso sia interamente costituito, per evitare che il loro operato possa essere eccessivamente influenzato da tale operazione. È previsto un trattamento fiscale di favore.

L'articolo 27, comma 1, del D.L. 179/2012 esclude infatti da tassazione il compenso percepito da dipendenti, amministratori o collaboratori per mezzo di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi. Tali compensi non costituiscono, pertanto, reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali ai contributivi.

Sono parimenti esclusi da tassazione (comma 4) le azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start up innovative o di incubatori certificati. Anche in questo caso non vi è profilo reddituale per il prestatore, in deroga all'articolo 9 del Tuir. Resta ferma l'applicazione dell'IVA sulla relativa prestazione, se dovuta e, pertanto, in questi casi, il prestatore del servizio sarà comunque tenuto ad emettere regolare fattura.

È prevista la tassazione ordinaria della plusvalenza derivante dalla successiva cessione delle quote ricevute a fronte di tali prestazioni.

Le agevolazioni previste per le start up sono estese anche alle Pmi innovative ed agli incubatori certificati. Per Amministratori e lavoratori dipendenti il beneficio consistente nella tassazione con l'ordinaria



aliquota del capital gain in luogo di quella generalmente applicata ai redditi da lavoro dipendente dell'eventuale plusvalenza realizzata tramite vendita degli strumenti finanziari, viene meno in caso di cessione alla società emittente, alla propria controllante o a società dalla stessa controllate.